



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3103 di data 5 settembre 2022

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla realizzazione di alcuni ancoraggi per il verricello dei mezzi battipista distribuiti sulla skiarea di Folgaria nei Comuni di Folgaria e Terragnolo.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci, Enrico Valcanover del Servizio Geologico, Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 17 agosto 2022 prot. 572050, con la quale la società Folgaria Ski S.p.A., con sede in Folgaria, loc. Francolini 100, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di alcuni ancoraggi per il verricello dei mezzi battipista distribuiti sulla skiarea di Folgaria nei Comuni di Folgaria e Terragnolo.

Visti gli elaborati progettuali, presentati in allegato alla domanda, evidenzianti i lavori proposti, a firma Ugo Mittempergher, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	02 - Relazione tecnica ancoraggi.pdf	572050	17/08/2022	A02
2	03 - Vincoli e dati urbanistici.pdf	572050	17/08/2022	A03
3	04 - Tavola ing. Bonvecchio.pdf	572050	17/08/2022	A04
4	05 - Documentazione fotografica.pdf	572050	17/08/2022	A05

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di 17 ancoraggi per il verricello dei mezzi battipista. Questi, realizzati con montanti in ferro HEB 200 con altezza fuori terra di 230 cm vengono fissati sopra dei plinti completamente interrati. Per l'ancoraggio vero e proprio dei mezzibattipista, si montano sopra i plinti dei montanti in ferro HEB200, sporgenti dal terreno per circa 230 cm. Per l'aggancio sul plinto avviene su una piastra in acciaio dello spessore di mm. 30, con base cm. 50 * 50, provvista dei sei fori di ancoraggio alle barre filettate di acciaio annegate preventivamente nel cls. Detta piastra viene saldata alla potrella e nervata con piastre da mm. 20 di spessore, di altezza cm. 29, saldate sempre alla stessa. Il montante è provvisto in sommità dell'aggancio del cordino in acciaio di cui sono dotati i mezzi battipista.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Folgaria Ski S.p.A., con sede in Folgaria, loc. Francolini 100, alla realizzazione di alcuni ancoraggi per il verricello dei mezzi battipista distribuiti sulla skiarea di Folgaria nei Comuni di Folgaria e Terragnolo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:

- per la colorazione dei montanti in ferro dovranno essere impiegate cromie neutre compatibili con l'ambiente (tipo corten o grigio); conseguentemente, qualora fosse necessario evidenziare la visibilità degli ancoraggi, dovranno essere impiegati materassini in materiale cedevole opportunamente conformati e adeguatamente colorati, che dovranno essere rimossi nelle stagioni non invernali;
3. di disporre che prima dell'inizio dei lavori sia depositata presso i Comuni territorialmente competenti una relazione geologica-geotecnica nella quale il modello geologico considerato sia funzionale alla progettazione;
 4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste per il controllo di competenza;
 8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr